

COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE SISTEMATICO

CAPO I LA CONVOCAZIONE

Articolo	Denominazione
1	Oggetto
2	La convocazione
3	La notifica dell'avviso di convocazione
4	Deposito dei documenti
5	Convocazione in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza. Prima e secondo convocazione
6	Numero legale e quorum delle votazioni
7	Apertura della seduta
8	Pubblicità delle sedute
9	La designazione degli scrutatori

CAPO II L'ORDINE DEL GIORNO

Articolo	Denominazione
10	La redazione
11	Ordine di trattazione degli argomenti

CAPO III LA DISCUSSIONE

Articolo	Denominazione
12	La direzione
13	Il comportamento dei consiglieri
14	La verbalizzazione
15	Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
16	La dichiarazione di voto
17	L'audizione di esperti

CAPO IV I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Articolo	Denominazione
18	I gruppi consiliari
19	La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza

CAPO V ISTITUTI DI CONTROLLO

Articolo	Denominazione
20	Le Commissioni
21	Le interrogazioni
22	Le interpellanze
23	Le mozioni

CAPO VI LA CHIUSURA DELLA SEDUTA

Articolo	Denominazione
24	Chiusura della seduta. Sospensione

ALLEGATI

Schema di accordo

CAPO

I

LA

CONVOCAZIONE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei lavori del consiglio comunale.

2. Laddove lo statuto abbia previsto la figura del presidente del consiglio in una persona diversa dal sindaco, tutte le attribuzioni che il regolamento pone in relazione al sindaco sono da riferirsi al presidente del consiglio.

Articolo 2

La convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.

2. La sede in cui hanno luogo i lavori del consiglio comunale è la sala consiliare del palazzo municipale.

3. Per particolari circostanze il sindaco può decidere di convocare il consiglio in altra sede, sempre all'interno del territorio comunale, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.

Articolo 3

La notifica dell'avviso di convocazione

1. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il Sindaco comunica la convocazione del consiglio comunale a mezzo di posta elettronica ordinaria o di breve messaggio "sms" sul telefono.

2. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, è pubblicato sul sito internet del comune. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

3. I Consiglieri dichiarano l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, e il numero o i numeri di telefono per il messaggio "sms", dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri sottoscrivono l'**accordo** il cui schema è allegato al presente Regolamento.

4. Con un breve messaggio "sms", ai Consiglieri sono comunicati gli elementi essenziali della convocazione: data, ora, luogo (se diverso dalla sede municipale).

5. Ai Consiglieri, che dispongono di posta elettronica, sono inviati la convocazione e l'ordine del giorno nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la documentazione in formato digitale. I Consiglieri che non dispongono di una casella di posta elettronica, ricevuto il messaggio "sms", possono verificare l'ordine del giorno sul sito internet del comune, ovvero visionare la convocazione e i documenti presso la segreteria comunale.

6. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri.

7. Ogni qual volta, nel presente Regolamento si usi l'espressione "*consegna/notificazione dell'avviso di convocazione*" si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di "*trasmissione dell'avviso convocazione*".;

Articolo 4

Deposito dei documenti

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei consiglieri comunali presso gli uffici comunali, entro il termine di convocazione del consiglio stesso.

2. Il consigliere comunale, che si rechi nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun

onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della riservatezza delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

Articolo 5

Convocazione in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza.

Prima e seconda convocazione

1. Le sedute sono ordinarie, straordinarie o urgenti; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, straordinarie tutte le altre, urgenti quelle espressamente indicate come tali nell'avviso di convocazione, ai sensi del secondo comma del presente articolo.

2. E' urgente la convocazione resasi necessaria in relazione all'imprevedibilità ed alla necessità di porre in essere degli atti deliberativi la cui mancata tempestiva assunzione comporterebbe un pericolo grave e irreparabile per il comune o per soggetti terzi.

3. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione.

Articolo 6

Numero legale e quorum delle votazioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge al comune, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al comune.

2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo dal locale ove ha luogo la seduta consiliare di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale, avuto riguardo al tipo di seduta consiliare, ai sensi del comma primo del presente articolo. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta. Ai fini del computo del *quorum* relativo al numero legale per la validità della seduta, si considera presente e partecipante ai lavori consiliari il consigliere che comunque si trovi nel locale ove la seduta sta avendo luogo.

3. La proposta di deliberazione è approvata quando la stessa consegua la maggioranza dei voti espressi. Sono fatte salve le ipotesi, previste dalla normativa vigente, in cui siano espressamente richieste maggioranze qualificate per l'assunzione di atti specifici.

4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.

Articolo 7

Apertura della seduta

1. Verificata la presenza del numero legale a seguito di appello nominale dei consiglieri fatto dal segretario comunale, il sindaco dichiara aperta la seduta.

2. Ove siano decorsi quindici minuti dall'orario indicato come inizio dei lavori nell'avviso di convocazione senza che l'organo possa validamente costituirsi, la seduta si intende rinviata di pieno diritto; fatta salva l'ipotesi di seconda convocazione della stessa seduta, regolamentata dall'art. 5, la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dall'art. 3, ma nell'avviso potrà essere omissivo l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.

Articolo 8

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.

2. E' fatto divieto al pubblico di effettuare registrazioni sia video che audio, con l'ausilio di apparecchi di videoregistrazione, fotocamere digitali e/o cellulari, delle sedute del consiglio comunale. E' consentita unicamente la registrazione della seduta da parte di operatori specializzati nel settore dietro specifica richiesta da parte del presidente del consiglio comunale.

3. Il sindaco dichiara segreta la seduta nell'atto di convocazione o, laddove se ne ravvisi la necessità sopravvenuta, anche in corso di svolgimento della stessa, e assicura anche mediante la forza pubblica l'effettiva uscita del pubblico dal locale ove hanno luogo i lavori, quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che comportino la divulgazione o il trattamento di dati coperti da riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 o che, comunque, comportino l'espressione di giudizi su persone non appartenenti al consiglio. Il segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

Articolo 9***La designazione degli scrutatori***

1. Laddove si debba procedere a votazione a scrutinio segreto, prima della trattazione del relativo punto, i capigruppo consiliari designano un numero complessivo di tre scrutatori, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza.

2. Compito degli scrutatori è effettuare lo spoglio delle schede di votazione e comunque coadiuvare il sindaco nell'attività propedeutica alla proclamazione del risultato della votazione.

3. L'incarico di scrutatore è gratuito.

§§§§§§§§§§§§§§§§

CAPO

II

L'ORDINE

DEL

GIORNO

Articolo 10

La redazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare e il relativo ordine di trattazione sono stabiliti dal sindaco e contenuti nell'avviso di convocazione di cui al precedente articolo 2.

2. Gli argomenti di cui all'articolo 39, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che il sindaco è tenuto a inserire nell'elenco di cui al comma primo del presente articolo, devono rientrare tra le competenze che la normativa vigente attribuisce al consiglio comunale o comunque essere formulati sotto forma di atti di sindacato ispettivo, ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento. I richiedenti sono tenuti a formulare la richiesta in maniera completa ed esaustiva, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria per la trattazione dell'argomento, fatta salva l'integrazione d'ufficio della stessa. In caso di richiesta formulata in maniera incompleta, non chiara, non esaustiva o mancante del necessario numero di firme di consiglieri, il sindaco ne dà comunicazione agli interessati indicando le ragioni del suo mancato accoglimento.

3. Copia dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno viene affissa all'albo pretorio comunale e nelle bacheche in disponibilità del comune.

Articolo 11
Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito di accoglimento, mediante votazione, di esplicita richiesta formulata in apertura di seduta dal sindaco o da un Consigliere comunale.

2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche mediante rinvio ad altra seduta o ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

CAPO

III

LA

DISCUSSIONE

Articolo 12

La direzione

1. Il sindaco cui, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, secondo periodo del presente regolamento, spetta di presiedere la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola, nell'ordine della richiesta, al consigliere o assessore (anche esterno) che la richiede. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente regolamento, è fatto divieto ai soggetti estranei al consiglio di interloquire con i partecipanti al consiglio comunale.

2. Ogni consigliere ha diritto di intervenire su ogni punto posto all'ordine del giorno per non più di due interventi, di cui uno di durata massima di quindici minuti e un altro, per replicare ad eventuali altri interventi, di durata massima di cinque minuti. Nel caso in cui gli interventi si protraggano per una durata superiore a quella indicata nel presente comma, il sindaco invita il consigliere a terminare l'intervento e, se questi dovesse ulteriormente proseguire, gli toglie la parola. Gli interventi devono essere pronunciati in lingua italiana.

3. In ogni caso, è ammesso l'intervento del segretario comunale per illustrare in termini tecnico-amministrativi gli argomenti di cui il consiglio comunale è chiamato a trattare.

4. Su richiesta di uno o più consiglieri, il sindaco può disporre una sospensione della seduta, di durata non superiore a 10 minuti, per permettere ai gruppi consiliari di consultarsi su eventuali posizioni da assumere in merito ad argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio.

5. In caso di gravi intemperanze da parte del pubblico, il sindaco può disporre, anche per mezzo della forza pubblica, l'allontanamento dall'aula dei soggetti intemperanti e, nei casi in cui, nonostante ciò, non sia possibile ristabilire l'ordine, egli sospende la seduta rinviandone la prosecuzione ad altra data, per la quale i consiglieri verranno convocati con le modalità di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 13

Il comportamento dei consiglieri

1. Nell'esercizio della sua funzione, il consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'assemblea, essendogli vietato usare toni provocatori o offensivi nei confronti di chiunque.

2. E' fatto divieto ai consiglieri comunali di effettuare registrazioni sia video che audio, con l'ausilio di apparecchi di videoregistrazione, fotocamere digitali e/o cellulari, delle sedute del consiglio comunale.

3. Ove la disposizione dei commi primo e secondo non venga rispettata, il sindaco farà al consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento illegittimo persista, il sindaco, nel caso di cui al primo comma toglierà la parola al consigliere vietandogli di proseguire, e nel caso di cui al comma secondo, lo inviterà ad abbandonare l'aula.

4. Ove la disposizione non venga rispettata il sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 3 e 5.

5. Le spese della nuova convocazione sono a carico del consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, all'interessato la nota delle spese relative alla nuova convocazione, avvisando lo stesso che in caso di mancato pagamento entro il termine di 15 giorni dal recapito dell'avviso, si procederà a riscossione coattiva.

Articolo 14

La verbalizzazione

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario comunale, che vi procede riassumendo gli interventi suscettibili di assumere rilevanza giuridica.

2. Il consigliere comunale ha diritto di far inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di

voto di cui all'articolo 16, il proprio intervento, dettandone il contenuto nel caso in cui sia di breve lunghezza o chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia allegato al verbale. In tale ultimo caso, il documento viene consegnato al segretario comunale.

Articolo 15

Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente

1. Di norma ad inizio di seduta vengono posti in approvazione i verbali della precedente seduta consiliare. Tale approvazione ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.

2. Il consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, fermo restando il contenuto del verbale, previsto dall'articolo 14. In tal caso, viene messa ai voti l'approvazione del verbale riportante le modifiche richieste dal consigliere.

Articolo 16

La dichiarazione di voto

1. Ciascuno dei capigruppo consiliari ha facoltà, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della singola proposta di delibera, di ricapitolare la posizione del gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente per una durata di non più di tre minuti.

2. Nel caso in cui la dichiarazione di voto dovesse proseguire oltre la durata indicata al precedente comma, il sindaco invita il consigliere a terminare la dichiarazione e, se questi dovesse ulteriormente proseguire, gli toglie la parola

Articolo 17

L'audizione di esperti

1. Ai lavori del consiglio comunale, il sindaco può invitare a partecipare uno o più esperti in particolari materie, anche dipendenti comunali, al fine di relazionare in maniera più compiuta su alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno. Introdotto l'argomento in discussione, il sindaco dà la parola all'esperto.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o delucidazioni vengono proposte all'esperto dal sindaco.

3. E' vietato ai consiglieri proporre direttamente domande all'esperto, del pari di ogni contraddittorio tra consiglieri ed esperto. Ogni richiesta di chiarimento deve essere formulata al sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

§§§§§§§§§§§§§§§§

CAPO

I V

I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 18

I gruppi consiliari

1. All'interno del consiglio è prevista la formazione di gruppi consiliari formati da almeno due componenti. E' ammessa la presenza di gruppi consiliari composti solo da un componente esclusivamente nel caso in cui il gruppo abbia la denominazione e sia espressione di un gruppo politico presente in parlamento nazionale o in consiglio regionale della Lombardia. In tutti i casi in cui uno o più consiglieri comunali vogliano costituire un gruppo consiliare che abbia la denominazione di un gruppo o partito politico a rilevanza nazionale o regionale, senza che lo stesso sia espressione della lista di candidati presentata per l'elezione del consiglio comunale, è necessario che, congiuntamente agli atti di costituzione del gruppo, venga presentata idonea concordante dichiarazione della formazione politica di cui il costituendo gruppo consiliare è espressione.

2. Le dichiarazioni di costituzione dei gruppi vengono consegnate al segretario comunale nella seduta di insediamento del consiglio comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.

3. Il gruppo è rappresentato dal capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.

4. La designazione del capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo e dal capogruppo stesso per accettazione, viene consegnata al segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.

5. Nel corso del mandato amministrativo, il consigliere che voglia modificare la propria appartenenza al gruppo consiliare di origine, può farlo tramite adesione ad altro gruppo da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo. L'adesione è comunque soggetta ad accettazione da parte del capo del gruppo consiliare cui l'interessato intende aderire.

6. La dichiarazione dell'esclusione del consigliere comunale dal gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal capogruppo al segretario comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il consigliere comunale escluso da un gruppo può dichiarare adesione ad altro gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.

7. Il segretario comunale dà comunicazione al consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione della stessa, prima di ogni altro adempimento.

8. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei gruppi consiliari sono conservate dal segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

Articolo 19

La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza

1. Quando la legge, lo statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei propri organi interni e dei rappresentanti del comune in seno ad enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, nei casi in cui competente per le nomine sia il consiglio comunale, la relativa votazione avviene con scrutini separati, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza. La votazione avviene a scrutini segreti, con le modalità di cui all'articolo 24.

2. Fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente articolo, si considerano facenti parte della maggioranza i consiglieri che siano stati eletti alla carica di consigliere comunale attraverso la propria candidatura nella lista che ha espresso il sindaco in carica. Si considerano facenti parte della minoranza tutti gli altri consiglieri.

§§§§§§§§§§§§§§§§

CAPO V GLI ISTITUTI DI CONTROLLO

Articolo 20**Le commissioni**

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti o temporanee per la cura di particolari settori dell'attività comunale. Avuto riguardo a quanto disposto nello statuto, la delibera costitutiva ne determina composizione, compiti e, per le commissioni temporanee, termine entro cui i lavori devono completarsi, e provvede alla nomina dei suoi componenti. Il presidente della commissione viene eletto da questa nel suo seno all'inizio della seduta di insediamento. Ai lavori delle commissioni possono essere chiamati a partecipare anche soggetti non appartenenti al consiglio comunale. La partecipazione alle commissioni da parte dei consiglieri ed assessori comunali è assolutamente gratuita.

Articolo 21**Le interrogazioni**

1. Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dal sindaco e/o dagli assessori informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.

2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, viene presentata per iscritto al protocollo o nel corso di una seduta consiliare.

3. Il sindaco o l'assessore preposto forniscono in ogni caso risposta entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'interrogazione. A discrezione del sindaco, la risposta può essere fornita, entro il termine di cui al precedente periodo, in forma scritta con lettera inviata ai firmatari dell'interrogazione o orale nel corso di una seduta di consiglio comunale da tenersi entro il suddetto termine. In caso di trattazione in consiglio comunale, possono intervenire alla discussione esclusivamente i consiglieri firmatari dell'interrogazione e il sindaco e/o l'assessore che ne dà risposta.

Articolo 22**Le interpellanze**

1. Ogni consigliere comunale ha diritto di proporre al sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.

2. Le modalità di presentazione e di risposta delle interpellanze sono disciplinate dai commi secondo e terzo dell'articolo 21.

Articolo 23**Le mozioni**

1. Ogni consigliere comunale ha diritto di presentare al sindaco mozioni rivolte ad indirizzare la condotta del consiglio, della giunta o del sindaco su argomenti specifici. Le mozioni consistono in delle proposte di deliberazioni che il sindaco è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale convocato successivamente all'acquisizione al protocollo della mozione stessa.

2. E' fatto salvo, qualora ne ricorrano i requisiti, quanto disciplinato dall'articolo 39, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 10, secondo comma, del presente regolamento.

§§§§§§§§§§§§§§§§

CAPO

VI

LA

VOTAZIONE

Articolo 24

La votazione

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 16, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.

2. L'espressione del voto avviene normalmente a scrutinio palese e per alzata di mano. Se ne fanno esplicita richiesta almeno 6 consiglieri, la proposta di deliberazione viene posta ai voti con il sistema dell'appello nominale, che consiste nella chiamata nominativa in ordine di cifra elettorale riportata da parte di ciascun consigliere e nell'espressione da parte di ciascuno del voto favorevole o contrario o dell'intenzione di astenersi. Laddove si debba deliberare su argomenti riguardanti persone e comunque in tutti i casi di designazioni o elezioni di persone , si procede a votazioni a scrutinio segreto, mediante l'espressione di un'unica preferenza da parte di ciascun consigliere.

3. La conta dei voti viene effettuata dal segretario della seduta e verificata dagli scrutatori. In caso di dubbio sulla conta dei voti il sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei consiglieri presenti.

Articolo 25

L'astensione degli interessati

1. L'obbligo di astensione di cui all'articolo 78, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, si attua con la dichiarazione da parte del consigliere comunale del proprio interesse non appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere. Lo stesso deve dunque allontanarsi dalla sala subito dopo tale enunciazione.

2. Al di fuori dall'ipotesi di cui al comma primo, è in facoltà di ciascun consigliere comunale astenersi dalla trattazione o dalla votazione di un punto all'ordine del giorno del consiglio. Nel primo caso gli è fatto obbligo di abbandonare temporaneamente il locale ove i lavori consiliari hanno luogo.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

CAPO

VII

LA

CHIUSURA

DELLA SEDUTA

Chiusura della seduta. Sospensione

§§§

Accordo per la convocazione elettronica del consiglio comunale

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale, il Comune di SALTRIO, con sede in via Cavour n. 37, qui rappresentato dal responsabile del Servizio Affari Generali, Signor/a _____,

e

il Consigliere comunale, Signor/a _____, nato/a a _____, il _____, Consigliere del Comune di SALTRIO in seguito alle elezioni amministrative del _____ 20__;

Richiamati:

- ✓ gli articoli 1 comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- ✓ l'articolo 3-bis della medesima legge 241/1990 secondo il quale *“per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*;
- ✓ il Codice civile;

Premesso che il consiglio comunale, organo del quale il Consigliere è parte, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del TUEL (*“il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte”*) ha modificato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale rinnovando l'art. 3 come di seguito:

<< Articolo 3 “Avviso di Convocazione – modalità di trasmissione”

1. *Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il Sindaco comunica la convocazione del consiglio comunale a mezzo di posta elettronica ordinaria o di breve messaggio “sms” sul telefono.*
2. *L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, è pubblicato sul sito internet del comune. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora e ed il luogo della riunione con invito a parteciparvi.*
3. *I Consiglieri dichiarano l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, e il numero o i numeri di telefono per il messaggio “sms”, dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri sottoscrivono l'accordo il cui schema è allegato al presente Regolamento.*
4. *Con un breve messaggio “sms”, ai Consiglieri sono comunicati gli elementi essenziali della convocazione: data, ora, luogo (se diverso dalla sede municipale).*
5. *Ai Consiglieri, che dispongono di posta elettronica, sono inviati la convocazione e l'ordine del giorno nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la documentazione in formato digitale. I Consiglieri che non dispongono di una casella di posta elettronica, ricevuto il messaggio “sms”, possono verificare l'ordine del giorno sul sito internet del comune, ovvero visionare la convocazione e i documenti presso la segreteria comunale.*
6. *Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri.*
7. *Ogni qual volta, nel presente Regolamento si usi l'espressione “consegna dell'avviso di convocazione” si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di “trasmissione dell'avviso convocazione”>>.*

Ciò richiamato e premesso, Comune e Consigliere, approvando e condividendo il contenuto delle nuove norme del Regolamento del Consiglio comunale, convengono quanto segue:

1. Il Consigliere dichiara che l'indirizzo di posta elettronica per ricevere tutte le convocazioni e le comunicazioni dal Comune ed in particolare quelle previste dalle suddette norme è il seguente: _____@_____.

2. Il Consigliere dichiara che il recapito, o i recapiti, di telefono portatile per tutte le comunicazioni via “*sms*” previste dalle suddette norme sono i seguenti:
_____.
3. Il Consigliere si impegna a comunicare con la massima solerzia alla segreteria comunale eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra.
4. il Comune si impegna ed obbliga a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di “*riservatezza*” della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari sopra riportate.

Dopo attenta lettura, Comune e Consigliere ritengono il presente conforme al rinnovato Regolamento del Consiglio comunale ed alla Loro volontà ed approvandone i contenuti lo sottoscrivono.

(Il Consigliere) Signor/a _____

(Il Comune) Signor/a _____

=====

Il presente Regolamento, composto di n. 26 articoli, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 15.09.2016 e n. 20 del 18.04.2019, esecutive ai sensi di legge.

=====

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio rispettivamente il giorno 04.07.2006, il giorno 19.09.2016 ed il giorno 19.04.2019, e vi è rimasto rispettivamente per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

=====

Le deliberazioni consiliari n. 28 del 28.06.2006, n. 46 del 15.09.2016 e n. 20 del 18.04.2019, sono divenute esecutive rispettivamente il 15.07.2006, il 29.09.2016 ed il 04.05.2019, per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

=====